







































## A. Sfera dei clienti

La presente tariffa è applicata a coloro che registrano musica su supporti audiovisivi, rispettivamente che producono o fanno produrre supporti audiovisivi con musica, destinati al pubblico e il cui contenuto non è principalmente musica.

Per destinati al pubblico s'intende offerti o venduti per uso privato dell'acquirente.

La presente tariffa si applica inoltre a tutti gli importatori di questi supporti audiovisivi in Svizzera o nel Liechtenstein, nella misura in cui non è stata ottenuta un'autorizzazione da parte degli aventi diritto per la messa in circolazione di questi supporti audiovisivi in questi paesi.

La presente tariffa si applica ai mandanti (produttori) e a coloro che fabbricano dei supporti audiovisivi. È considerato mandante la persona che ha il diritto di disporre dei supporti audiovisivi. La SUISA si rivolge in primo luogo ai mandanti.

Mandanti, produttori, fabbricanti e importatori vengono di seguito denominati "clienti". Più clienti coinvolti nella produzione e nella commercializzazione di un supporto audiovisivo, rispondono solidalmente nei confronti della SUISA per il rispetto degli obblighi che derivano da questa tariffa.

## B. Utilizzazione della musica

Per musica ai sensi di questa tariffa s'intende la musica non teatrale protetta dal diritto d'autore, con o senza testo, del repertorio mondiale gestito dalla SUISA.

La presente tariffa concerne la registrazione di musica su supporti audiovisivi destinati al pubblico e alla loro messa in circolazione.

Il noleggio di supporti audiovisivi non viene disciplinato da questa tariffa.

La SUISA non detiene i diritti di altri autori che non siano quelli della musica, e neppure i diritti di protezione affini degli interpreti, dei produttori o delle emittenti. Per ogni autorizzazione della SUISA rimane esplicitamente riservato il consenso da parte di tutti gli aventi diritto coinvolti nella fabbricazione.

La presente tariffa non viene applicata ai supporti audiovisivi che contengono principalmente musica, vale a dire quando il soggetto o il contenuto del supporto audiovisivo è consacrato alla musica (film musicali, videoclip) e, proprio per il suo contenuto musicale, il supporto audiovisivo è destinato al pubblico. Per tali supporti audiovisivi viene applicata la tariffa PI.

24/33 ESchK CAF Beschluss vom 7. September 2015 betreffend den Tarif VI CFDC \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

















---

---

III. Demnach beschliesst die Schiedskommission: 1. Der Tarif VI wird – soweit dieser Tarif der Kognition der Schiedskommission unterliegt – in der Fassung vom 23. März 2015 mit der vorgesehenen Gültigkeitsdauer vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 einschliesslich der automatischen Verlängerungsmöglichkeit gemäss Tarifziffer 45 genehmigt.

2. Der Verwertungsgesellschaft SUIVA werden die Verfahrenskosten auferlegt: – Spruch- und Schreibgebühr Fr. 1500.– – Ersatz der Auslagen Fr. 1790.– Total Fr. 3290.–

3. Schriftliche Mitteilung an: – Mitglieder der Spruchkammer – SUIVA, Zürich (Einschreiben mit Rückschein) – Schweizerischer Videoverband (SVV), Pratteln (Einschreiben mit Rückschein) – Preisüberwachung PUE, Bern (zur Kenntnis)

Eidgenössische Schiedskommission Armin Knecht Philipp Dannacher Präsident  
Kommissionssekretär Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht (Postfach, 9023 St. Gallen) Beschwerde geführt werden<sup>1</sup>. Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Art. 74 Abs. 1 URG in Verbindung mit Art. 33 Bst. f und Art. 37 VGG sowie Art. 50 Abs. 1 VwVG <sup>2</sup> Art. 52 Abs. 1 VwVG

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.